

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
- SEZIONE DISTACCATA DELLA LOMBARDIA -

Nelle persone di:

Avv. Silverio Vitali	Presidente
Avv. Orsola Palladino	Commissario
Avv. Emanuele Stefano Regondi	Commissario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DA

A.S.D. UNION VOLLEY MARIANO COMENSE (cod. 040140287), in persona del Presidente *pro tempore*, difesa e rappresentata dall'Avv. Claudia Balestreri del Foro di Milano, giusta nomina in atti,

AVENTE AD OGGETTO L'IMPUGNAZIONE

dei provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato di Como di cui al C. U. n. 21 del 13.05.2022, nella parte in cui si dispone:

"COPPA LARIANA n. 1513 del 15.04.22 040140287 – UNION VOLLEY (a carico di società)"

Poiché a seguito di accertamenti documentali, è emerso che la società abbia utilizzato, durante l'incontro, atlete appartenenti al campionato di serie D in evidente violazione alle norme previste dal regolamento che disciplina la Coppa Lariana – quale campionato territoriale di divisione – si decide di

omologare l'incontro con il peggior punteggio di 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) a favore di Gs Rastà, per antisportività.

COPPA LARIANA n. 1515 del 27.04.22 040140287 – UNION VOLLEY (a carico di società)

Poiché a seguito di accertamenti documentali, è emerso che la società abbia utilizzato, durante l'incontro, atlete appartenenti al campionato di serie D in evidente violazione alle norme previste dal regolamento che disciplina la Coppa Lariana – quale campionato territoriale di divisione – si decide di homologare l'incontro con il peggior punteggio di 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) a favore di Gs Rastà, per antisportività.”

CONCLUSIONE DELLE PARTI

come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società A.S.D. Union Volley Mariano Comense, in persona del Presiedente *pro tempore*, presentava reclamo avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo Territoriale di Como, contenuti nel C. U. n. 21 del 13.05.2022, così come meglio descritti in premessa.

Ricevuto il reclamo, veniva fissata udienza e dato termine per il deposito di memorie e di documenti.

In data 20.05.2022, la reclamante presentava memoria difensiva con motivi aggiunti e documenti.

All'udienza, avanti al Collegio, comparivano in video conferenza la società reclamante nella persona del proprio difensore, la quale insisteva per l'accoglimento del reclamo e per la riforma del provvedimento impugnato, nonché la società controinteressata, G.S. Rastà A.S.D. Alzate Brianza (cod. 040140033).

Il Collegio procedeva dunque all'audizione del Presidente Territoriale FIPAV di Como, Lucio Amighetti, e, all'esito, tratteneva in decisione il reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del reclamo sono infondati e pertanto l'impugnazione proposta dalla società A.S.D. Union Volley Mariano deve essere rigettata.

2. Stante la loro stretta connessione le censure proposte possono essere esaminate congiuntamente, principiando dalla seconda delle doglianze avanzate che, a parere di questa Corte, è intrinsecamente e necessariamente assorbente di ogni altro vizio dedotto.

2.1. Con il secondo motivo, invero, la società reclamante afferma che il regolamento del torneo avrebbe dovuto essere interpretato in maniera flessibile nel senso di consentire l'impiego di atleti militanti anche in categorie regionali.

A sostegno di questo assunto si argomenta che le previsioni contenute ai punti *"PARTECIPAZIONE ATLETE"* e *"PARTECIPANTI"* avrebbero *"determinato nella società la certezza in merito all'elasticità con cui il regolamento doveva essere interpretato"*.

Tale censura non coglie nel segno.

La comunicazione di indizione della manifestazione “Coppa Lariana” è chiara nel riservare l’iscrizione alla competizione alle sole *“squadre che hanno partecipato a un Campionato Provinciale di Divisione organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV di Como nell’Anno Sportivo 2021/2022”*.

Proprio l’impiego della locuzione “squadre” - e non “società” - rende evidente come l’iscrizione al torneo fosse consentita alle sole formazioni che avessero disputato un campionato provinciale, dovendosi invece escludere - in considerazione anche dalla natura e dello spirito della manifestazione - la partecipazione di atlete provenienti da squadre che, ancorché facenti capo alla medesima società, avessero disputato campionati di categorie superiori. Allo stesso modo deve concludersi con riguardo alla norma relativa alla possibilità di partecipazione alla competizione di atlete *“in prova”* da altre società.

Talché, nessuna autorizzazione ad una interpretazione elastica del regolamento può rinvenirsi nelle disposizioni appena esaminate.

2.2. Le ulteriori censure avanzate dalla società reclamante appaiono conseguentemente prive di pregio.

In particolare, a fronte di un dato testuale nitido ed intellegibile, un’eventuale indicazione informale di segno contrario, ancorché ricevuta da un soggetto qualificato, non può certo legittimare una diversa esegesi del regolamento.

Allo stesso modo, deve reputarsi inconferente la circostanza dell'omologazione di altre gare della Coppa disputate dalla società reclamante.

La mancata segnalazione di precedenti irregolarità non può costituire argomento per autorizzare la reiterazione di violazioni né per ratificare una non corretta applicazione del regolamento della manifestazione.

Da ultimo, non può essere invocata la clausola di riserva contenuta nell'indizione del torneo secondo cui *"Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento FIPAV"*.

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale previsione atteso che, in ordine ai requisiti di partecipazione alla manifestazione "Coppa Lariana", la previsione contenuta nel regolamento in esame è precisa nel definire le condizioni di iscrizione, non lasciando dunque alcun residuale spazio di operatività alla normativa FIPAV di settore.

3. Da ultimo, in via generale, deve rilevarsi come la verosimile non intenzionalità della condotta sanzionata richiamata più volte dalla reclamante non possa in ogni caso influire sull'oggettiva illiceità della stessa.

4. Alla soccombenza della reclamante consegue infine il definitivo incameramento della tassa d'impugnazione.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d'Appello Federale, sezione distaccata della Lombardia, definitivamente pronunciando:

- Rigetta il reclamo proposto dalla società A.S.D. UNION VOLLEY MARIANO COMENSE e per l'effetto conferma integralmente le decisioni impugnate;
- Dispone di incamerarsi definitivamente la tassa versata per la proposizione del reclamo.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano il 20.05.2022

Il presidente

Avv. Silverio Vitali